

Comune di Bordighera

Provincia di Imperia

*PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2018/2020*

*L'Organo di revisione
(Dott. Daniele Burlando)*

Sommario

Verifiche preliminari.....	p.	3
Equilibri finanziari.....	p.	13
Analisi dell'indebitamento	p.	18
Pareggio di bilancio 2018	p.	19
Analisi delle principali poste delle entrate correnti	p.	21
Analisi delle principali poste delle spese correnti.....	p.	27
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale	p.	36
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale	p.	37
Organismi partecipati	p.	38
Considerazioni finali	p.	44
Conclusioni	p.	45

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bordighera

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 20 dicembre 2017:

- ☐ lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020;
- ☐ il Dup (Documento unico di programmazione);
- ☐ il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2017
- ☐ il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “*Fondo pluriennale vincolato*”;
- ☐ il Prospetto concernente la composizione del “*Fondo crediti di dubbia esigibilità*”;
- ☐ il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- ☐ il rendiconto di gestione deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
- ☐ le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali;
- ☐ il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Pareggio di bilancio per il triennio 2018/2020;
- ☐ la Nota integrativa;
- ☐ la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

visti

- il Dlgs. n. 118/11 (“*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*”);
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 (Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/11);
- i seguenti principi contabili aggiornati:
 - o principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/11);
 - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11);
 - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/11);
- il Dlgs. n. 267/00 (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al il Dlgs. n. 118/11;

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2017/2019 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti 2 Tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

ENTRATA

VOCI	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposta Unica Comunale (Iuc)	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Addizionale Irpef	700.000,00	900.000,00	900.000,00
Fondo di solidarietà comunale			
Tassa smaltimento rifiuti	4.111.000,00	4.111.000,00	4.111.000,00
Tosap	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Imu arretrati	547.280,00	536.780,00	536.780,00
Tosap arretrati			
Diritti su pubbliche affissioni	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Altre entrate tributarie proprie			
Compartecipazione irpef comun	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo I	11.040.280,00	11.229.780,00	11.229.780,00
TRASFERIMENTI			
Trasferimenti da amministraz centrali	137.500,00	137.500,00	137.500,00
Trasferimenti da Ue			
Trasferimenti da amministrazioni locali	209.000,00	209.000,00	209.000,00
Altri trasferimenti			
Altro (specificare)			
Totale Titolo II	346.500,00	346.500,00	346.500,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Interessi attivi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrate da controllo e sanzioni	391.000,00	381.000,00	381.000,00
Entrate da erogazione di servizi	1.451.500,00	1.451.500,00	1.451.500,00
Proventi derivanti da gestione beni	562.000,00	562.000,00	562.000,00
Vendita di beni	1.365.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00
Rimborsi ed altre entrate correnti	381.500,00	381.500,00	381.500,00
Totale Titolo III	4.153.000,00	4.143.000,00	4.143.000,00
Totale entrate correnti	15.539.780,00	15.719.280,00	15.719.280,00

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Contributi agli investimenti	92.000,00	92.000,00	61.000,00
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	557.200,00	139.300,00	0,00
Permessi di costruire	260.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo IV	909.200,00	231.300,00	61.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo V			
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Anticipazione di cassa			
Finanziamenti a breve termine			
Assunzione di mutui e prestiti			
Emissione di Boc			
Altro (specificare)			
Totale Titolo VI			
Totale entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE (Titolo VII)			
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (Titolo IX)	4.921.000,00	4.921.000,00	4.921.000,00
Avanzo applicato			
Totale complessivo entrate	21.369.980,00	20.871.580,00	20.701.280,00

SPESA

VOCI	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
Disavanzo di amministrazione			
SPESE CORRENTI			
Totale Titolo I	15.697.580,00	15.652.080,00	15.692.080,00
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Totale Titolo II	736.200,00	283.300,00	73.000,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo III			
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI			
Totale Titolo IV	15.200,00	15.200,00	15.200,00
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo V			
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo VII	4.921.000,00	4.921.000,00	4.921.000,00
Totale Spese	21.369.980,00	20.871.580,00	20.701.280,00

Riepilogo generale per Titoli:Entrate

Titolo	Denominazione		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenza	11.040.280,00	11.229.780,00	11.229.780,00
		previsioni di cassa	15.514.528,07		
TITOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenza	346.500,00	346.500,00	346.500,00
		previsioni di cassa	460.805,18		
TITOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenza	4.153.000,00	4.143.000,00	4.143.000,00
		previsioni di cassa	5.026.846,18		
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenza	909.200,00	231.300,00	61.000,00
		previsioni di cassa	1.943.330,52		
TITOLO V	Entrate da riduzione attività Finanziarie	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00		
TITOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00		
TITOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere e	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00		

TITOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	4.921.000,00	4.921.000,00	4.921.000,00
		previsioni di cassa	5.024.078,54		
<div><i>Totale generale entrate</i></div>		previsioni competenza	21.369.980,00	20.871.580,00	20.701.280,00
		previsioni di cassa	27.969.588,49		

Spese

Titolo	Denominazione		Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	Disavanzo di amministrazione				
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	15.697.580,00	15.652.080,00	15.692.080,00
		di cui già impegnato			
		di cui Fpv			
		previsione di cassa	20.838.929,31		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	736.200,00	283.300,00	73.000,00
		di cui già impegnato			
		di cui Fpv			
		previsione di cassa	10.936.542,96		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza			
		di cui già impegnato			
		di cui Fpv			
		previsione di cassa			
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	15.200,00	15.200,00	15.200,00
		di cui già impegnato			
		di cui Fpv			
		previsione di cassa	15.200,00		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza			
		di cui già impegnato			
		di cui Fpv			
		previsione di cassa			
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	4.921.000,00	4.921.000,00	4.921.000,00
		di cui già impegnato			
		di cui Fpv			
		previsione di cassa	6.007.623,75		
	Totale generale spese	previsioni competenza	21.369.980,00	20.871.580,00	20.701.280,00
		di cui già impegnato			
		di cui Fpv			
		previsione di cassa	37.798.296,02		

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione *ritiene* congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

Risultato d'amministrazione

Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2018/2020

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2017. Il risultato di amministrazione presunto deve esser descritto nella sua composizione nella Nota integrativa.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**: "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati è riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2017

1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	16.832.539,23
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	4.857.736,67
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	19.342.965,35
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	26.397.402,81
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	15.940.945,23
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016	14.635.838,44
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2016	
	Altri fondi	
	B) Totale parte accantonata	.
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli da specificare	
	C) Totale parte vincolata	14.635.838,44
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	.
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016:		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Utilizzo altri vincoli da specificare	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Non si prevede l'utilizzo di quote vincolate del risultato presunto di amministrazione 2017 nel bilancio 2018

Totale utilizzo avanzo di amministrazione

Euro ZERO

La **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti dall'art. 193, del Tuel) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione 2016, accertato ai sensi dell'art. 186, del Tuel, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

BILANCIO DI PREVISIONE					
EQUILIBRI DI BILANCIO					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		25.611.945,97			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		15.539.780,00	15.719.280,00	15.719.280,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)		15.697,580,00	15.652.080,00	15.652.080,00
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		15.200,00	15.200,00	15.200,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità ¹ (Dl. n. 35/13 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-173.000,00	52.000,00	12.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, TUEL					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a Legge o PC	(+)		230.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			57.000,00	52.000,00	12.000,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		909.200,00	231.300,00	61.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		230.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a Legge o PC	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00

¹ [Dl n. 35/13](#) e successive modifiche e rifinanziamenti.

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		736.200,00	283.300,00	73.000,00
<i>di cui fondo</i>			0,00	0,00	0,00
<i>pluriennale vincolato di spesa</i>					
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			-57.000,00	-52.000,00	-12.000,00
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-			0,00	0,00	0,00
T+L-M-U-V+E					
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W =			0,00	0,00	0,00
O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'art. 3, comma 17, della Legge n. 350/03, sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'art. 3, commi 18 e 19, della medesima Legge;
- che gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici, non sono stati riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione in relazione alla difficoltà di programmare in modo concreto gli investimenti in conseguenza dei vincoli di finanza pubblica e delle nuove disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci pubblici.

L'Organo di revisione inoltre attesta:

- di *non aver* rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2018/2020:

Il “Fondo pluriennale vincolato”

Il “Fondo pluriennale vincolato” è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre, consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del “Fondo” iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il “Fondo” stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato” relativo all'anno 2018 (a zero).

“Fondo crediti dubbia esigibilità”

L'Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state previste per intero². A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un'apposita posta contabile denominata “Accantonamento al ‘Fode’”.

A tale riguardo, l'Organo di revisione attesta che l'ammontare del “Fondo crediti dubbia esigibilità” iscritto tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 1.051.000,00.

Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti

² Salvo le eccezioni espressamente previste dal Principio contabile, gli Enti Locali non hanno più la possibilità di fare accertamenti parziali (legati alla presunta quota di inesigibilità dell'entrata) o accertamenti per “cassa”.

(Missione 20 - Programma 02 'Fondo svalutazione crediti' :

	2018	2019	2020
Accantonamento di parte corrente	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	1.051.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00

Accantonamento altri fondi

Il Fondo viene incrementato con i seguenti accantonamenti (Missione 20 - Programma 03 Altri fondi):

	Importi
1 Fondo rischi contenzioso	
2 Fondo oneri futuri	
3 Fondo perdite reiterate organismi partecipati	
4 Altri fondi (Indennità fine mandato sindaco)	3.400,00

	2018	2019	2020
Accantonamento di parte corrente	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Accantonamento di parte capitale			
Accantonamento totale	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Entrate e spese aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione nelle Tabelle che seguono evidenzia le entrate e le spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2018/2020:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2018	Importo previsto 2019	Importo previsto 2020
Oneri di urbanizzazione	260.000,00	0,00	0,00
Recupero evasione tributaria tit I	797.280,00	786.780,00	786.780,00
Recupero tit III e altri rimborsi	470.000,00	460.000,00	460.000,00
Altri trasf da amm pubbliche	557.200,00	139.300,00	0,00
Contributi da amm pubbliche	92.000,00	92.000,00	61.000,00
Totale	2.176.480,00	1.478.080,00	1.307.780,00

Spese			
Tipologia	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018	Importo previsto 2019
Consultazioni elettorali o referendarie locali			
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive ed atti equiparati			
Altro (specificare)	975.200,00	503.800,00	333.500,00
Totale	975.200,00	503.800,00	333.500,00

In relazione alle predette poste straordinarie, o non ricorrenti, l'Organo di revisione evidenzia che, stante la caratteristica delle predette entrate/spese, valutato altresì l'importo rilevante delle stesse, è opportuno monitorarne attentamente le movimentazioni in corso dell'anno in modo che l'impiego sia coerente con il relativo incasso.

Per dettaglio si rimanda alla nota integrativa.

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto della gestione anno 2015), <u>ex art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00</u>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	11.161.738,79
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	677.682,51
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	4.637.212,60
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	16.476.633,90
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	1.647.663,39
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente (1)	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	1.647.663,39

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

*Non concorrono al limite dell'indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito

- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2018/2020 *non supera* il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'art. 204, del Dlgs. n. 267/00;
- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 (art. 8, comma 3, della Legge n. 183/11);
- che l'Ente non è partecipante ad un'Unione di Comuni (o ad un Consorzio di Comuni);
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2017/2019 *non prevede* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "*lease back*", del "*leasing immobiliare*" o del "*leasing immobiliare in costruendo*";

PAREGGIO DI BILANCIO 2018

La “*Legge di stabilità 2016*” ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l’introduzione del Pareggio di bilancio, secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l’equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Il nuovo Pareggio di bilancio è previsto anche dal novellato art. 9, della Legge n. 243/12, il quale prevede che “*i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto (conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali*”

Dall’esercizio 2016 non trova più applicazione l’art. 31, della Legge n. 183/11 e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno.

Anno 2018 – “Regole di finanza pubblica”

Soggetti coinvolti
Comuni, Province, Città metropolitane
Calcolo dell’ Obiettivo
<p>Gli Enti di cui sopra concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali. Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l’obiettivo “zero” per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011.</p> <p>Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l’obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l’allentamento dell’obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio.</p> <p>Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell’anno è riconosciuta una diminuzione dell’obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato.</p> <p>Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell’anno dai loro confratelli è attribuito un aumento dell’obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi finanziari acquisiti.</p> <p>La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la “<i>somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero</i>”.</p> <p>Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre.</p> <p>Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli</p>

stessi non possono concorrere alla diminuzione dell'obiettivo "zero".

Determinazione del saldo finanziario di competenza

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra entrate finali dei Titoli I, II, III, IV e V e spese finali dei Titoli I, II, III. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali

Gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio "… contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto … [dell'obiettivo]". Nel Prospetto non sono presi in considerazione gli "… stanziamenti del 'Fondo crediti di dubbia esigibilità' e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione".

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non vengono conteggiati gli stanziamenti relativi al "Fondo crediti di dubbia esigibilità" ("Fcde") e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Fattispecie che facilitano il raggiungimento dell'obiettivo "zero".

Non si considerano nel saldo finanziario di competenza le spese espressamente escluse da disposizioni normative.

Dal Prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di Pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto (inserire il valore positivo in casi di rispetto negativo in caso di mancato rispetto)
2018	1.069.600,00
2019	1.069.600,00
2020	1.069.600,00

Ai fini della verifica del rispetto del saldo, gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI

ENTRATE TRIBUTARIE

Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13, (*“Legge di stabilità 2014”*), al comma 639 istituisce l’Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali.

La Iuc è composta dall’Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

Imposta municipale propria - Imu

L’Organo di revisione ricorda che l’art. 13, del Dl. n. 201/11 disciplina la normativa relativa all’Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l’aliquota base è dello 7,6‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l’abitazione principale³ (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze⁴ è prevista una aliquota ridotta dello 4‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2‰. Per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta) da rapportare al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta;
- con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione Imu di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92, si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall’Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all’Allegato A alla Legge n. 448/01; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15 (*“Legge di stabilità 2016”*));
- la base imponibile dell’Imposta è ridotta del 50% nel caso di:

³ I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale:

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i Euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari l’agevolazione si applica ad una sola unità.
- a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (art. 9-bis, del Dl. n. 47/14).

⁴ Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle Categorie indicate.

- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
- unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
 - il contratto di comodato deve essere registrato;
 - il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9;

- l'Imposta non si applica:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- per gli immobili locati a canone concordato l'Imposta, determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, è ridotta al 75%.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Imu 2018-2020, iscritta in bilancio, è quantificata in euro 5.450.000,00 e ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2018-2020 risulta *in linea* con quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tassa sui rifiuti – Tari

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13 (*“Legge di stabilità 2014”*), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree

comuni condominiali di cui all'art. 1117, del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento di tali rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il Comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "*chi inquina paga*");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13, nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedono o abbiano la dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
- con Regolamento il Comune può prevedere:
 - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (art. 9-bis, del Dl. 47/14).

In merito alla Tari, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2018-2020, iscritta in bilancio, è quantificata in euro 4.111.000,00.
- considerata la complessità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2018-2020, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tosap

L'art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che *“sono soggette alla Tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province”*

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea.

Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni.

L'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Imposta di pubblicità

L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che *“la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate”*.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

L'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione:

- ricordato che con la sostituzione dell'art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una *“soglia di esenzione”* in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- considerato inoltre che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef *“utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività”*;
- tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto un andamento uniforme

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Per quanto riguarda le annualità 2019 e 2020 l'incremento è potenziale.

Si invita pertanto l'Ente ad attentamente esaminare l'incremento de quo.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto si ritiene congrua sia in relazione all'andamento storico che in relazione alla genesi dei residui.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici

L'Organo di revisione dà atto

- che le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di seguenti oggettivi e previsionali elementi conoscitivi.
- che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11):
 - ☐ di quanto già comunicato dalla Regione;
 - ☐ di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
 - ☐ delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;
 - ☐ delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2013.
- che l'art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11, prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e sul "*Fondo perequativo*".

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “*Codice della strada*” (art. 208, del Dlgs. n. 285/92)

L’Organo di revisione dà atto che:

- l’entrata in questione è *stata* altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all’art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00, per l’importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio (e non per l’importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al “*Codice della Strada*” è *stata/non è stata* destinata per interventi previsti dall’art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall’art. 40 della Legge n. 120/10.

Entrate da servizio idrico

L’Organo di revisione dà atto, che la previsione di entrata risulta in linea con il trend storico

Proventi da gestione di beni

L’Organo di revisione dà atto, che la previsione di entrata risulta in linea con il trend storico.

In ordine alla congruità della relativa allocazione lo scrivente si riserva in sede di verifica trimestrale apposite analisi.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2018:

- *ha* tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'art. 6, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- *ha* tenuto conto di quanto disposto materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'art. 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, l'Organo di revisione, *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

L'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- *tenendo* conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97;
- *tenendo* conto di quanto disposto dall'art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08 (rispetto del Patto di stabilità interno);
- *tenendo* conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità nel 2015, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06;

Verifica rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 (o comma 562), della Legge n. 296/06:

<u>spesa impegnata o prevista</u>	<u>Spesa media 2011/2012/2013</u>	<u>Previsione 2018</u>	<u>Previsione 2019</u>	<u>Previsione 2020</u>
Spese personale (int. 01)	4.108.576			
Altre spese personale (int. 03)	38.029			
Macroaggregato 01		4.050.278,00	4.025.278,00	4.025.278,00
Irap (int. 07)	261.029	264.706,00	264.706,00	264.706,00
Altre spese _____				
Totale spese personale (A)	4.407.634	4.314.984,00	4.289.984,00	4.289.984,00
- componenti escluse (B)	-90.743	-94.327,70	-94.327,70	-94.327,70
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	4.316.891	4.220.656,30	4.195.656,30	4.195.656,30

Le assunzioni a tempo indeterminato pieno e parziale verranno effettuate:

- nel rispetto della percentuale del *turn over* (art. 1, comma 228, della Legge n. 208/15 "Legge di stabilità 2016") pari al 25% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente per gli anni 2017, 2018 e 2019. La percentuale sale al 75% nei Comuni fino a 10.000 abitanti con rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore a quello previsto per gli Enti disestati. Le percentuali previste dall'art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 restano ferme al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli Enti di Area vasta destinato a funzioni non fondamentali.

In caso di programmazione di nuove assunzioni, l'Ente ha adottato il "*Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità*" (art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/06).

L'Organo di revisione, riguardo alla spesa del personale, evidenzia che si verifica la riduzione prospettica della voce relativa.

Con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente ha programmato, come risultante dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 207 del 7/12/2016 (DUP):

anno 2018

- = assunzioni a tempo determinato pieno per n. ____ unità;
- = assunzioni a tempo determinato parziale per n. ____ unità;
- = proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. 1 unità;
- (sino al 30.06.2018), salvo aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale;
- = proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. ____ unità;
- = attivazione di altre forme di lavoro flessibile _____;

anno 2019

- = assunzioni a tempo determinato pieno per n. ____ unità;
- = assunzioni a tempo determinato parziale per n. ____ unità;
- = proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. ____ unità;
- = proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. ____ unità;
- = attivazione di altre forme di lavoro flessibile _____;

anno 2020

- = assunzioni a tempo determinato pieno per n. ____ unità;
- = assunzioni a tempo determinato parziale per n. ____ unità;
- = proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. ____ unità;
- = proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. ____ unità;
- = attivazione di altre forme di lavoro flessibile _____;

ed in proposito l'Ente *ha* tenuto conto, in materia di lavoro flessibile, delle disposizioni dell'art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10⁵ in base al quale gli Enti possono far ricorso:

- a personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sempre con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente;

- *ha* tenuto conto che il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 non si applica:
 - a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;
 - b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, della Legge n. 296/06, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4-bis, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14)⁶;
- *ha* tenuto conto di quanto previsto dall'art. 34, comma 6, del Dlgs. n. 165/01⁷.

Inoltre,

- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01, riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica⁸;
- l'Ente *non* ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33, del Dlgs. n. 165/01.

L'Organo di revisione evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale:

⁵ Tenendo presente che tali limiti - ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 - non si applicano:

a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (art. 3, comma 9, Dl. n. 90/14);

b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/06, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

⁶ Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

⁷ In base al quale le assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco di cui al medesimo art. 34.

⁸ I Collegi dei revisori dei conti e gli Organi di controllo interno delle Amministrazioni che attivano tali processi sono tenuti a vigilare e a dare evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, dei quali l'Ente Locale deve tenere conto ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

Personale al 31 dicembre	2017 personale in servizio 01.01.2017	2017 personale in servizio (previsione)	2018 Personale in servizio (programm/ne)	2018 personale in servizio (previsione)	2019 Personale in servizio (programm/ne)	2019 personale in servizio (previsione)	2020 personale in servizio (programma)	2020 personale in servizio (previsione)
Direttore generale								
Segretario comunale	1	1	1	1	1	1	1	1
dirigenti a tempo indeterminato	1	1	1	1	1	1	1	1
dirigenti a tempo determinato	1	1	1	1	1	1	1	1
personale a tempo indeterminato	95	97	97	98	98	98	98	98
personale a tempo determinato	1	1	1	1	1	1	1	1
Totale dipendenti (C)	99	101	101	102	102	102	102	102
costo medio del personale (A/C)								
Popolazione al 31 dicembre			10.469					

Adempimento per i Revisori in materia di spesa di personale

L'art. 3, comma 10-*bis*, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14, ha previsto che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni inserite nello stesso art. 3 da parte degli Enti Locali venga certificato “*dai Revisori dei conti nella Relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell'Interno. Con la medesima Relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente Decreto*”.

Si certifica il rispetto della normativa in materia di spesa di personale come sopra indicata, cui vanno aggiunti i seguenti punti:

- è stato assicurato il coordinamento delle politiche assunzionali dell'Ente con i soggetti di cui all'art. 18, comma 2-*bis*, del Dl. n. 112/08 convertito con Legge n. 122/08 (Aziende speciali e Istituzioni), al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo art. 18, comma 2-*bis* (art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14);
- è stato rispettato il divieto dello svolgimento di attività gestionale da parte dei soggetti incaricati ai sensi dell'art. 90, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale (art. 11, comma 4, del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14).

Contrattazione decentrata integrativa

L'Organo di revisione dà atto che per il personale non dirigente del Comparto Enti Locali:

- che è stato costituito il “*Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa*” per l’anno 2017, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”) ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- che le risorse del Fondo per l’anno 2017 sono conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999, *sono/non sono* legate all’attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento/miglioramento dei servizi esistenti;
- le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 2, del Ccnl. 1° aprile 1999, possono essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento delle effettive disponibilità di bilancio dell’Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività;
- sono stati individuati i criteri per l’attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente;

Spesa per incarichi esterni

L’Organo di revisione, con riferimento alla spesa per incarichi inserita nel bilancio di previsione, dà atto che NON sono previsti.

Spese legali

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente *non ha* inserito in bilancio alcun accantonamento al “*Fondo rischi spese legali*” sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria⁹.

⁹ In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Contenimento delle spese

Le previsioni per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispettano i limiti disposti:

- dell'art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2018-2020
Studi/incarichi di consulenza	3.672	80%		440,64

- dall'art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di di spesa	Previsioni 2018-2020
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	25.104,09	80%		5.020,00

- dall'art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2018-2020
Missioni	6.992,50	50%		3.490,00

- dall'art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2018-2020
Formazione	5.537,00	50%		2.750,00

- dall'art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2018-2020
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	18.074,93	70%		0

- l'Ente ha comunicato in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'apposito questionario e pubblicato sul proprio sito istituzionale, con le modalità di cui al Dlgs. n. 33/13, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.

Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nell'esercizio 2018:

- *non prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- *non prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti dall'art. 222, del Dlgs. n. 267/00 (si ricorda che il limite dei 5/12 previsto dal citato art. 222, del Tuel, rappresenta lo stesso limite da considerare anche ai fini dell'utilizzo delle entrate a destinazione vincolata *ex art. 195, del Tuel*);
- *ha* correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *ha effettuato* l'opzione di cui all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97, per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "*valore della produzione*";
- *ha escluso* dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97, come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti dall'art. 1, della Legge n. 68/99;
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72, e successive:
 - ☐ Acquedotto e altri servizi idrici
 - ☐ Impianti sportivi
 - ☐ Parcheggi
 - ☐ Refezione scolastica
 - ☐ Trasporto alunni
- in relazione alle predette attività commerciali, *ha effettuato* l'opzione di cui all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72, per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72, per i servizi svolti in regime di esenzione;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "*split payment*" e "*reverse charge*", ai sensi:
 - dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14;
 - del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo "*split payment*";
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su "*reverse charge*" e su "*split payment*";
- ha tenuto conto, in sede di Dichiarazione "*Iva 2017*", compilando i righi VJ19 ed eventualmente VJ17, nonché eventualmente i righi VE35 e VE38, dei riflessi delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su "*split payment*" e "*reverse charge*";

- ha preso atto delle nuove scadenze e adempimenti fiscali previsti dal 1° gennaio 2017 e introdotti dal DL. n. 193/16, nonché dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016;

Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 "*Fondi e Accantonamenti*", Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro158.000,00 a titolo di "*Fondo di riserva*" pari al 1,0065 %¹⁰ del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00. Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto "*Fondo di riserva*" di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 166, del Dlgs. n. 267/00, il fondo di riserva deve essere ricompreso fra lo 0,3% e il 2% del totale delle spese correnti previste nel bilancio. L'art. 3, comma 1, lett. g), del DL. n. 174/12, prevede che, nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 (anticipazione di Tesoreria e/o utilizzo, in termini di cassa, di entrate a specifica destinazione), il limite minimo del Fondo di riserva deve essere elevato 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante (art. 2, comma 4-ter, del Dl. n. 138/11).

La "*Legge di stabilità 2016*" mantiene fermo per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a 1.000 Euro mediante l'utilizzo di strumenti telematici.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Contributo per “*permesso di costruire*”

La previsione per gli esercizi 2018/2020 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell'esercizio 2016:

	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
Previsione	----- -----	----- -----	260.000,00	0,00	0,00
Accertamento	325.109,80	344.700,30	----- ---	----- --	----- --
Riscossione (competenza)	325.109,80	344.700,30	----- ---	----- --	----- --

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi "*Finanziari*" dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte dall'art. 7, della Legge n. 166/02;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui all'art. 4, della Legge n. 144/99;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;

L'art. 200, del Tuel prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:

- a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
- b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
- c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel "*Fondo pluriennale vincolato*" accantonato per gli esercizi successivi;
- c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al Dlgs. n. 118/11.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione, premesso:

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, del Dlgs. n. 175/16 (*"Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica"*, d'ora in avanti *"Testo unico"*¹¹ – entrato in vigore il 23 settembre 2016), le partecipazioni dirette e indirette che – alla data del 23 settembre 2016 – sono detenute dalle Amministrazioni pubbliche (Enti Locali compresi) in Società che hanno le caratteristiche che seguono, sono alienate [oppure, le medesime Società

¹¹ L'art. 2 detta – ai fini dell'applicazione del *"Testo unico"* – le definizioni, coordinandole con i principi desumibili dalla normativa nazionale ed europea. Di seguito si riportano le definizioni di *"Società a controllo pubblico"*, di *"partecipazione"*, di *"partecipazione indiretta"*, di *"Società"* e di *"Società a partecipazione pubblica"* [Fermo restando che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, le Amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a Società, anche consortili, costituite in forma di Società per azioni o di Società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, e che per espressa previsione dell'art. 1, comma 5 del Dlgs. n. 175/16, le disposizioni del *"Testo unico"* non trovano applicazione nei confronti delle Società quotate* se non ove espressamente previsto ed in particolare: art. 8 *"acquisto di partecipazioni in Società già costituite"*; art. 9 *"gestione delle partecipazioni"*; art. 18 *"quotazione di Società a controllo pubblico in mercati regolamentati"*, *(le Società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le Società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le Società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche) Mentre, per le Società quotate valgono le disposizioni transitorie di cui all'art. 26, commi 3, 4 e 5].

"Società a controllo pubblico": le Società in cui una o più Amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ex art. 2, comma 1, lett. m).

Per controllo si intende, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b):

- una delle situazioni descritte nell'art. 2359, del Cc.: [quindi] ipotesi prevista al n. 1 del comma 1, dell'art. 2359 citato, che considera *"controllata"* quella Società in cui una P.A. dispone della maggioranza dei voti esercitabili nella sua Assemblea ordinaria (controllo di diritto); ipotesi prevista al n. 2 del menzionato comma 1, che fa assumere alla P.A. la veste di Ente *"controllante"* della Società in caso di possesso di un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea ordinaria (controllo di fatto); ipotesi prevista al n. 3 del ridetto comma 1, che considera controllata quella Società che è sotto influenza dominante di una P.A. in virtù dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali (controllo contrattuale) [Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del comma 1 si computano anche i voti spettanti a Società controllate, a Società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi];
- la situazione che si verifica quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

"Partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in Società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi [nel senso che possono essere dotati del diritto di voto ovvero che può ad essi essere riservata la nomina di un componente indipendente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di sorveglianza o di un Sindaco. La definizione di partecipazione è coerente con quella di cui all'art. 1, comma 6-bis, del Dlgs. n. 58/98, *"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"* (Cfr. *"Relazione illustrativa"*)], ex art. 2, comma 1, lett. f).

"Partecipazione indiretta": la partecipazione in una Società detenuta da un'Amministrazione pubblica per il tramite di Società o altri Organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima [il requisito del controllo da parte di un'Amministrazione (richiamato nella definizione di cui sopra) riguarda sia le Società che gli altri Organismi indicati (Cfr. *"Relazione illustrativa"*)] ex art. 2, comma 1, lett. g).

"Società": gli Organismi di cui al Titolo V del Libro V del Cc. ex art. 2, comma 1, lett. l).

"Società a partecipazione pubblica": le Società a controllo pubblico, nonché le altre Società partecipate direttamente da Amministrazioni pubbliche o da Società a controllo pubblico, come indicato all'art. 2, comma 1, lett. n).

sono oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione (mediante messa in liquidazione)]:

- Società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie consentite [va verificata quindi la compresenza del “vincolo di scopo pubblico” e del “vincolo di attività” (vedi art. 4, commi 1 e 2), tenendo conto delle ipotesi di deroga previste dagli artt. 4, commi 3, 6, 7, 8 e 9, e 26, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7];
- Società che non soddisfano i requisiti che secondo il ridetto “Testo unico” sono necessari per l’adozione dell’atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in Società già costituite (vedi art. 5, commi 1 e 2)¹²;
- Società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- Società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro;
- Società diverse da quelle costituite per la gestione di un “servizio d’interesse generale” che hanno prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
- Società per le quali si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- Società per le quali si ravvisa la necessità di aggregazione con altre Società aventi ad oggetto le attività consentite (art. 24, comma 1, primo periodo);
- che, ai fini della revisione “straordinaria” delle partecipazioni di cui sopra, entro il 23 marzo 2017, ciascuna Amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute (alla data del 23 settembre 2016), direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, secondo periodo);
- che l’esito della ricognizione, in ogni caso, va comunicato con le modalità di cui all’art. 17, del Dl. n. 90/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14 e che le relative informazioni sono rese disponibili alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4, ed alla Struttura di cui all’art. 15 (art. 24, comma 1, terzo e quarto periodo);

¹² L’art. 5, comma 1, del Dlgs. n. 175/16, prevede che l’atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica [anche nelle ipotesi di costituzione di una Società per le finalità di cui all’art. 4, comma 2, lett. c], del citato Decreto], nonché di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni pubbliche in Società già costituite – con l’eccezione dei casi in cui la costituzione di una Società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative – deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 del ridetto Decreto. Nella motivazione vanno pure evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano la scelta dell’utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate (rispetto ad altre forme organizzative), nonché di gestione diretta o externalizzata del servizio affidato (ovvero dei servizi affidati). La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Il suddetto atto deliberativo (cioè quello di cui al comma 1) dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle Imprese (art. 5, comma 2, del Dlgs n. 175/16).

- che il comma 2, dell'art. 24 prevede che per le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/14 (Enti Locali compresi) il Provvedimento motivato di cui sopra costituisce aggiornamento del "*Piano operativo di razionalizzazione*" adottato ai sensi del comma 612, dell'art. 1, della Legge n. 190/14 [pur rimanendo vevoli i termini ivi previsti, compreso quello del 31 marzo 2016 per la predisposizione della Relazione sui risultati conseguiti dal "*Piano operativo*" ex comma 612, dell'art. 1 citato (Relazione che era da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione)];
- che il prefato provvedimento di ricognizione è inviato alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, nonché alla Struttura di cui all'art. 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24 (art. 24, comma 3);
- che, con riferimento all'alienazione di partecipazioni sociali individuate in sede di ricognizione "*straordinaria*", vale il principio generale di cui all'art. 10. Inoltre, l'alienazione deve avvenire entro 1 anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, dell'art. 24 (ciò dovrebbe significare che la vendita va eseguita entro 1 anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione) (art. 24, comma 4);
- che, se dalla ricognizione "*straordinaria*" di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, l'Amministrazione pubblica individua partecipazioni da alienare, e queste poi non sono alienate nei termini previsti (vedi sopra); oppure, se entro il 23 marzo 2016 la stessa Amministrazione non adotta alcun atto ricognitivo nonostante abbia partecipazioni da alienare perché non rispondenti ai prescritti parametri legislativi (art. 24, comma 5): l'Amministrazione pubblica non può più esercitare i diritti sociali nei confronti della Società e la partecipazione (sia per le Spa che per le Srl) è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, comma 2, del Cc. Ciò posto, le azioni o quote sono liquidate seguendo (non solo per le Spa, ma anche per le Srl) il procedimento di cui all'art. 2437-quater, del Cc., facendo salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione da parte dell'Amministrazione pubblica;
- che nelle ipotesi di cui ai commi 6 e 7, dell'art. 2437-quater, del Cc., ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una Società unipersonale, la Società è posta in liquidazione (art. 24, comma 6);
- che nell'ambito della ricognizione "*straordinaria*", le partecipazioni che hanno le caratteristiche per essere alienate sono da individuare anche fra quelle acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali (art. 24, comma 7);
- che per l'attuazione delle misure da intraprendere nell'ambito della revisione "*straordinaria*" delle partecipazioni, il comma 8, dell'art. 24 richiama l'applicazione dell'art. 1, commi 613 e 614, della Legge n. 190/14. Pertanto, in riferimento al comma 613 citato, "*(l)e Deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di Società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del Codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*". Mentre, in riferimento al comma 614 citato, questo dovrebbe avere valenza (tanto per le P.A., quanto per le Società da queste controllate) solamente per la parte che richiama il comma 568-bis, dell'art. 1, della Legge n. 147/13 e limitatamente alle disposizioni in materia di agevolazioni fiscali delle operazioni di scioglimento e alienazione, tenuto conto delle abrogazioni che l'art. 28 reca sulle vigenti

disposizioni relative alle partecipazioni societarie al fine di attuare il complessivo disegno della riforma;

considerato:

- che gli Enti Locali sono tenuti ad adottare – allorché costituiscono Società o Enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in Società, Consorzi o altri Organismi, anche nell’ambito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento – provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante tali organismi gestionali esterni. Nelle more del perfezionamento di tali atti, le dotazioni organiche sono in via provvisoria fissate facendo riferimento ai soggetti alle dipendenze dell’Ente alla fine dell’esercizio precedente a quello in cui è avvenuta la costituzione dei citati Organismi o l’assunzione di partecipazione negli stessi, diminuito delle unità lavorative ivi trasferite. All’Organo di revisione dell’Ente Locale è assegnato il compito, sia di asseverare “*il trasferimento delle risorse umane e finanziarie* [unitamente alla trasmissione di] *una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato*”, sia di segnalare “*eventuali inadempimenti anche alle Sezioni competenti della Corte dei conti*” (art. 3, commi 30, 31 e 32, della Legge n. 244/07);
- che le Pubbliche Amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in Società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle Società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da Amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della Società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l’utilizzo delle procedure di mobilità di cui all’art. 30, del Dlgs. 165/01 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell’Amministrazione interessata e nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili (art. 19, comma 8, del Dlgs. n. 175/16);
- che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Dlgs. n. 175/16, per le Società di cui al comma 2, lett. d), del citato art. 4 (cioè quelle che svolgono l’attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento) che sono sotto il controllo degli Enti Locali, vige il seguente divieto: esse non possono costituire nuove Società, né acquisire nuove partecipazioni in Società [è appena il caso di ricordare che il Dlgs. n. 175/16 abroga l’art. 13, del Dl. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06 (c.d. “Decreto Bersani”). Rispetto al citato divieto, bisogna tener conto, sia che esso non si applica alle Società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti Locali – salvo il rispetto degli obblighi di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento dei bilanci degli Enti partecipanti – sia che restano salve le diverse previsioni di leggi regionali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa.

fa presente:

che, rispetto al Documento unico di programmazione (Dup), già esaminato, discusso e deliberato dal Consiglio:

- nella Sezione Strategica (SeS):
 - *sono stati* individuati gli indirizzi strategici dell'Ente per il periodo di mandato;
 - una volta individuati gli indirizzi strategici, *sono stati* definiti per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato;
 - per la definizione degli obiettivi strategici, nel processo conoscitivo di analisi strategica, *è stato* approfondito (anche) il profilo della organizzazione e della modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. In tale contesto, *sono stati* definiti gli indirizzi generali [strategici] sul ruolo degli Organismi ed Enti strumentali e Società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'Ente;
 - per ogni obiettivo strategico *è stato* individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento;
- nella Sezione Operativa (SeO):
 - *sono stati* individuati (nell'arco temporale pari a quello del bilancio di previsione), per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;
 - per ogni programma (rispetto al periodo di riferimento della SeO del Dup) *sono state* definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate. In particolare, gli aspetti finanziari *sono stati* individuati sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio;
 - l'analisi delle condizioni operative dell'Ente, quale punto di partenza della attività di programmazione, è stata realizzata (anche) con riferimento agli aspetti che riguardano:
 - gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Pareggio di bilancio da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri Enti strumentali e Società controllate e partecipate;
 - la descrizione e l'analisi della situazione economico-finanziaria degli Organismi aziendali facenti parte del “Gruppo Amministrazione pubblica” e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio.
- *L'Ente detiene un'unica partecipazione (paraltro residuale 2,85%) nella Spui (Società di Promozione dell'Università nell'Imperiese). Tale società non ha, storicamente, generato perdite di esercizio per cui non si ritiene necessario accantonare fondi.*

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- *sono* in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2 e seguenti, del Dlg. n. 175/16. In virtù di tale quadro normativo le Società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi

aziendale e ne informano l'Assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario (art. 6, comma 2). Se, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui sopra, vengono in emersione uno o più indicatori di crisi aziendale, l'Organo amministrativo della Società a controllo pubblico è tenuto ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari, affinché della crisi si possa, per il tramite di un idoneo piano di risanamento: 1) prevenirne l'aggravamento; 2) correggerne gli effetti; 3) eliminarne le cause (art. 14, comma 2). In virtù di quanto previsto nei citati commi 2 e 3¹³, il Governo in funzione legislativa ha statuito che non costituisce provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'Amministrazione o delle Amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza ad un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte. Tale piano può essere approvato anche in deroga al "*divieto di soccorso finanziario*" che vige – come descritto nel punto che segue – dal momento in cui una Società partecipata registra per 3 anni consecutivi una perdita di esercizio (art. 14, comma 4);

- *sono compatibili* con il disposto normativo contenuto nell'art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/16, ai sensi del quale è fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore di Società partecipate che per 3 esercizi consecutivi abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali. Mentre, ai sensi dell'art. 2447 e 2482-ter, del Cc., è ammessa la possibilità di reintegrare il capitale sociale che per effetto di perdite sia sceso al di sotto del limite legale. La disposizione non trova applicazione in caso di partecipazione in Società quotate e sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle Società di cui al periodo che precede a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'art. 5 del citato Decreto, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro 3 anni. In caso di circostanze urgenti ed al fine di garantire la continuità del servizio, l'Amministrazione interessata può provvedere ai suddetti interventi (che altrimenti sarebbero vietati), previa autorizzazione, rilasciata con Dpcm. soggetto a registrazione presso la Corte dei conti;

L'Organo di revisione attesta che:

- l'Ente, sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati, *non ha* provveduto, sia per l'entità della partecipazione, che per i dati storici, ad accantonare in apposito fondo vincolato di bilancio per copertura perdite o saldi finanziari negativi (Missione 20 – "*Fondi e accantonamenti*", Programma 3 – "*Altri Fondi*", Titolo I) (art. 1, commi 551 e 552, della Legge n. 147/13) alcuna somma.

¹³ Anche se in realtà il Dlgs. n. 175/16 richiama, probabilmente per errore, i commi 1 e 2 sempre dell'art. 14.

CONSIDERAZIONI FINALI

L'Organo di revisione dà atto:

- che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa “*per conto terzi e partite di giro*” non sono state previste impropriamente nell'anno 2018 e seguenti spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 286/99 e del Dl. n. 174/12:
 - ☐ del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - ☐ del controllo di gestione
 - ☐ della valutazione della dirigenza
 - ☐ della valutazione e del controllo strategico
 - ☐ del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
- che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente *ha provveduto*:
 - ☐ a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - ☐ alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - ☐ alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
 - ☐ a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

Tenuto conto di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli organi dell'Ente:

- ☐ ad attivarsi al fine di acquisire rilevazioni anche qualitative dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione

L'Organo di revisione suggerisce, inoltre:

- *di monitorare mensilmente le entrate che mancano del requisito della certezza e di provvedere ad effettuare gli impegni con esse finanziati solo in un momento successivo all'accertamento dell'entrata;*

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

l'Organo di revisione

- visto l'art. 239, del Dlgs. n. 267/00;
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Bordighera, 28 dicembre 2017

L'Organo di revisione

(Dott. Daniele Burlando)